La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 5.12.2023
La Nuova Procedura Civile, 2, 2023
www.lanuovaproceduracivile.com
ANNO XI

Centro Studi
Diritto Avanzato
EDIZIONI
www.dirittoavanzato.it

Comitato scientifico:
*Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza)- Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione)* - Paolo **DI MARZIO** *(Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) – Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) – Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca **PROIETTI** (Magistrato) – Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) – Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).*

Notifica della sentenza al difensore, termine breve di impugnazione decorre, dies a quo (principio giurisprudenziale confermato dalla riforma Cartabia)

In caso di notifica della sentenza al difensore ai fini dell'art. 325 c.p.c., il termine breve di impugnazione decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, ed in particolare la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti. Tale principio è stato ora codificato dall'art. 326 c.p.c. come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia).

NDR: per tale principio si veda Cass. SU 4.3.2019, n. 6278.

Corte di appello di Napoli, sentenza del 4.10.2023
…omissis…

7. L'appello proposto da Ge. De Pa. è inammissibile in quanto è stato notificato e depositato in Cancelleria (termine da considerare data la specialità del rito e la pronuncia della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 429 c.p.c.) oltre il termine breve dell'art. 325 c.p.c..
Vi è prova in atti che lo stesso difensore dell'odierno appellante ha notificato alla originaria ricorrente nel domicilio digitale dell'Avvocato *omissis* che già in primo grado ha difeso Ga. Be. la sentenza che ha poi impugnato in data 5 febbraio 2022, così rispettando il combinato disposto degli artt. 285 e 170 c.p.c..
A nulla rileva il fatto che la notifica, come dimostra la relata, sia stata indirizzata a Ga. Be. nel domicilio eletto in quanto la Cassazione ha assimilato simile condotta alla notifica della sentenza direttamente al procuratore costituito, chiarendo che soltanto la notifica della sentenza eseguita alla parte personalmente è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione (Cassazione civile, sez. I, 26.07.2022, n. 23330; Cassazione civile, 13.08.2015, n. 16804; Cassazione civile, 01.06.2010, n. 13428; Cassazione sez. lavoro, 27 aprile 2010, n. 10026; Cassazione sez. lavoro, 27.01.2001, n. 1152).
Da allora anche per De Pa. il termine per proporre gravame è stato di soli trenta giorni, indiscutibilmente scaduti nella data del 7 marzo 2022.
La Suprema Corte, intervenendo a Sezioni Unite sulle conseguenze della notifica della sentenza al difensore ai fini dell'art. 325 c.p.c., ha affermato il principio secondo cui il termine breve di impugnazione decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, ed in particolare la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti (Cassazione civile, sez. un., 04.03.2019, n. 6278; il principio è stato ora codificato dall'art. 326 c.p.c. come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, non applicabile alla fattispecie).
Nel dirimere la questione di diritto questione di diritto se, in tema di notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 326 c.p.c., il termine di impugnazione possa decorrere, per il notificante, dalla data di consegna della sentenza all'ufficiale giudiziario ovvero dalla data di perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, il Supremo consesso ha colto l'occasione per lumeggiare i principi – dal punto di vista ontologico e funzionale – sul termine breve per l'appello la cui decorrenza è rimessa all'iniziativa delle parti (a differenza di quello lungo automaticamente decorrente, per tutte, per il mero fatto della pubblicazione della sentenza).
Dopo aver rinvenuto la ratio dell'art. 325 c.p.c. nel diritto potestativo di natura processuale di circoscrivere, in funzione sollecitatoria e acceleratoria, l'esercizio del potere di impugnazione della parte destinataria della notifica a soli trenta giorni, si è sostenuta l'efficacia c.d. bilaterale dei suoi effetti "nel senso che il termine breve della disposizione decorre non solo nei confronti del destinatario della notificazione, ma anche nei confronti del notificante (ovviamente nel caso in cui sia soccombente su un capo della sentenza), il quale pertanto subisce gli effetti dell'attività sollecitatoria che ha imposto all'altra parte" (con richiami a Cassazione sez. un., 19.11.2007, n. 23829; Cassazione civile, sez. II, 12.06.2007, n. 13732; Cassazione civile, sez. III, 06.03.2018, n. 5177).
La Corte si è indi occupata di verificare se tale efficacia debba anche ritenersi "sincronica", nel senso che il termine di impugnazione decorra da un unico momento sia per il notificante che per il destinatario della notifica, ovvero "diacronica", nel senso che il termine di impugnazione decorra da momenti diversi (questione che la modalità della notifica della sentenza a mezzo posta elettronica certificata non pone nel caso specifico sub judice), pervenendo ad escludere applicazione al principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione e affermando l'efficacia bilaterale "sincronica" della notifica della sentenza e la "unicità" (o "comunanza") del termine per impugnare, ponendolo per entrambe le parti alla medesima data.
8. Decretata l'inammissibilità dell'appello del De Pa. occorre indagare sulla tempestività o meno di quello della Ma., già interventrice adesiva autonoma nel primo grado, del quale il Tribunale ha in dispositivo rigettato l'intervento e alla quale alcuna notifica di sentenza è pervenuta nella data del 5 febbraio 2022 in cui l'ha ricevuta la Be..

La Ma. ha proposto il suo appello costituendosi in Cancelleria con il deposito telematico il 13 giugno 2022 a fronte del termine ultimo per appellare ai sensi dell'art. 327 c.p.c. del 15 giugno 2022.
Alla data consta rispettato il termine per la costituzione dell'appellato sia ai sensi dell'art. 167 c.p.c. (rispetto alla data d'udienza indicata nella citazione in appello, non essendo all'epoca ancora stato mutato il rito) sia ai sensi dell'art. 436 c.p.c. (di cui la difesa della Ma. pare abbia tenuto conto notificando la sua impugnazione alla Be.).
9. Nondimeno l'appello della Ma. è ugualmente intempestivo avendo ella ricevuto notificata in data 28 marzo 2022 non solamente la citazione in appello (a lei non rivolta con una specifica vocatio in jus, ma verosimilmente portata alla conoscenza nel suo domicilio telematico ai fini di denuntiatio litis), ma anche la sentenza che ha provveduto ad impugnare.
Ciò si evince dalla notificazione ai sensi dell'art. 53/1994 curata tramite p.e.c. che l'Avvocato Paolo Accarino ha indirizzato all'Avvocato Giuseppe Pellegrino. Si tratta rispettivamente dei difensori del De Pa. (il notificante) e della Ma. (la notificata). Nella busta, oltre la citazione in appello, è contenuta la sentenza nel suo testo integrale, la procura e la relata di notifica. Il tutto è stato documentato dallo stesso appellante principale con il deposito telematico del 29 marzo 2022 che segue la costituzione del giorno precedente cui si trova già allegata la relata di notifica sebbene non ancora il suo esito (infatti regolarizzato l'indomani).
Da tale data– 28 marzo 2022 - la Ma. ha indubbiamente avuto conoscenza legale della sentenza (Cassazione civile, sez. VI, 28.07.2020, n. 16015).
Per l'effetto la sua impugnazione (senza indagare se sia consentita o meno ad un interventore adesivo che il Tribunale ha qualificato "autonomo" ma che nel giudizio ha sposato le conclusioni di una parte; in argomento, Cassazione civile, sez. II, 22.07.2022, n. 22972) è tardiva rispetto al termine in cui ha avuto notificata la sentenza, a nulla rilevando che esso sia sfalsato rispetto a quello a decorrere dal quale è decorso il termine per impugnare per il De Pa..
Alla data del 13 giugno 2022 erano infatti decorsi i trenta giorni dell'art. 325 c.p.c. dal 28 marzo 2022 (non dal 5 febbraio 2022 dunque).
Non può infatti negligersi che l'autonomo diritto di impugnazione di ciascuna parte del giudizio, corrispondente all'autonomo diritto sostanziale azionato nel giudizio, implica che il termine breve per impugnare decorre, per ognuna, dalla data della notificazione della sentenza che la Ma. ha avuto nel suo domicilio eletto e presso il suo difensore in data 28 marzo 2022.
Per effetto di ciò la sua impugnazione, in quanto tardiva, lega le sue sorti all'appello principale.
9.1. Essendo l'appello incidentale della Ma. tardivo per quanto finora detto, deve trovare applicazione l'art. 334 II comma c.p.c. nel testo ratione temporis vigente secondo cui se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile (inammissibilità in senso proprio qual è il caso della tardività dell'appello; in argomento, Cassazione civile, sez. I, 05.08.2019, n. 20883; Cassazione civile, 11.06.2010, n. 14084; Cassazione civile, sez. II, 05.09.2008, n. 22385), l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia (sull'applicabilità della norma anche alle controversie disciplinate dal rito del lavoro, Cassazione civile, sez. lav., 14.02.2020, n. 3830).
10. L'esito di entrambi gli appelli – principale e incidentale - governa le spese di lite relative al presente grado di giudizio che, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 come modificati dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 in vigore dal 23 ottobre 2022, si liquidano come da dispositivo che segue, a carico di ciascun appellante. Si considera quale scaglione di riferimento il III ma per la mancanza di una appendice scritta alle conclusioni e la definizione del giudizio in rito è possibile discostarsi dal parametro medio.
Le stesse vanno distratte con attribuzione al difensore costituito Avvocato *omissis*, dichiaratosi antistatario.
11. Essendo stato dichiarato inammissibile l'appello principale, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge), per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico di Ge. De Pa..

Il caso della inefficacia non è invece contemplato dalla disposizione appena citata per cui non si prevede sanzione in tal senso.

PQM

La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede: dichiara inammissibile l'appello proposto da Ge. De Pa. alla sentenza n. 10120/2021 pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 15 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; per l'effetto dichiara che l'impugnazione incidentale proposta da La. Ma. alla medesima sentenza ha perso efficacia; condanna sia l'appellante principale sia l'appellante incidentale alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore dell'appellata Ga. Be. che liquida cadauno in € 1.923,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'Avvocato *omissis* che se ne è dichiarato antistatario; dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della sola parte appellante principale Ge. De Pa.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**l'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni **(Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO